

ECC.MO T.A.R. ABRUZZO – L'AQUILA**Ricorso**

P e r: **BESTIACCI VITTORIO**, nato a Perugia il 28 maggio 1954 (C.F.: BST VTR 54E28 G487Q), residente in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Nazionale Nord, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. **Gabriella Zuccarini** (C.F. ZCC GRL 60S69L103X), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche nel corso del procedimento al seguente numero di fax: 0861.254176, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gabriella.zuccarini@pec-avvocatiteramo.it, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Circonvallazione Spalato, n. 74/A presso lo studio del suo procuratore, giusta procura in calce al presente atto,

- ricorrente -

c o n t r o: **REGIONE ABRUZZO**, in persona del Presidente pro tempore, suo legale rappresentante, (CF 80003170661)

- resistente -

e nei confronti di: **ZACCHIA MATILDE (CF ZCC MLD 69B51 C632Z)** , **DEL GOVERNATORE GIANLUCA (CF DLG GLC 69H08 C632A) + 176**

-controinteressati-

per l'annullamento**previa sospensione**

della delibera n. 95/2017, del 28 febbraio 2017, pubblicata il 15 marzo 2017, con cui la Regione ha approvato la graduatoria definitiva del pubblico concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei Comuni della Regione

Abruzzo, nella parte in cui ha collocato il ricorrente al posto 179 e con il punteggio di 41,1, della delibera n. 1022/2015 di approvazione graduatoria provvisoria, di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice ed in particolare dei verbali del 13 – 19 e 22 dicembre 2016 e 30 gennaio e 16 febbraio 2017, delle risultanze sulla istanza di rettifica del punteggio inoltrata dal ricorrente con nota in data 14.01.2016 con particolare riferimento al principio affermato dalla Commissione Esaminatrice, in violazione della legge e delle previsioni del bando, di non attribuire la maggiorazione del 40% della attività svolta aggiunta al punteggio previsto per titoli professionali qualora la somma dei punteggi raggiunga il punteggio massimo (35), e della nota pec in data 2.3.2017 con cui veniva comunicato al ricorrente la data di pubblicazione della graduatoria rettificata, del bando di concorso e degli atti di gara ove ritenuti contenenti, in violazione di legge, limitazioni alla attribuzione della maggiorazione per il requisito della ruralità, e di tutti gli atti ad essi presupposti connessi e/o consequenziali nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere un diverso e maggiore punteggio con conseguente diversa collocazione in graduatoria.

FATTO

Il ricorrente ha conseguito la Laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Perugia nel 1977 con il punteggio di 110/110 e Lode ed è iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Teramo.

Dal 19 giugno 1980 al 1° ottobre 2000 ha ricoperto il ruolo Cat. B Collaboratore di farmacia aperta al pubblico o esercizi commerciali previsti dalla L. 248/2006 presso la Farmacia De Simone Aurisa sita in Roseto degli Abruzzi (TE). Dal 13 ottobre 2000 al 14 settembre 2010 è stato titolare di farmacia o esercizi commerciali previsti dal L. 248/2006 in Bolognano (PE)- Dal 5 ottobre 2010 ad oggi è titolare di farmacia rurale in Ponzano di Fermo (Fermo).

Con delibera di G.R. n. 775/2012, pubblicata sul BURA n. 90 del 12 dicembre 2012, veniva approvato dalla Regione Abruzzo il Bando di Concorso Straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11 co 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito n. L. 27/2012 (doc. n. 5).

Il ricorrente, in data 2 gennaio 2013, inviava la domanda di partecipazione al concorso (doc. n. 7).

Quanto alla valutazione dei titoli all'art. 8 del bando di concorso, all. B (doc. n. 6) veniva precisato *“La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli, per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente. In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce..... All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9, della L. 221/1968 10.*¹

Il bando di concorso prevedeva, altresì, per la valutazione dei titoli, la nomina di una commissione da istituirsi in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 30 marzo 1994 n. 298.

¹ ai farmacisti che abbiano esercitato **in farmacie rurali per almeno cinque anni** come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50

Con DRG n. 1022 del 10 dicembre 2015 veniva approvata la graduatoria provvisoria pubblicata sul BURA del 18 dicembre 2015 (doc. n. 3).

Con nota in data 14 gennaio 2016 (doc. n. 4), trasmessa secondo le modalità indicate nella procedura di concorso, il ricorrente formulava istanza di rettifica del punteggio lamentando la mancata attribuzione della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 8 marzo 1968 n. 221 da considerarsi *lex specialis* rispetto alla normativa generale (l. 362/91 e DPCM 298/94) ed al bando di concorso. La richiesta di rettifica veniva formalizzata anche alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza del C.d.S. sez. III n. 5667/2015.

Il ricorrente, infatti, vanta il requisito della c.d ruralità avendo prestato attività, a tempo pieno, come collaboratore prima, e titolare, poi, di farmacia rurale per lungo periodo tempo (dal 19.6.1980 all'1.10.2000 collaboratore e dal 13.10.2000, ad oggi, titolare) ed ha, quindi, diritto alla maggiorazione del 40% prevista dall'art. 9 della L. 221/68 (fino ad un minimo di 6,50 punti).

La richiesta di rettifica del punteggio è rimasta senza esito. Ed, infatti, con nota pec del 2.3.2017 (doc. n. 2) il ricorrente ha ricevuto la mera comunicazione di pubblicazione della graduatoria rettificata.

Le ragioni del mancato accoglimento della istanza di rettifica sono state riportate nella delibera di approvazione della graduatoria definitiva, n. 95/2017 pubblicata sul BURA il 15.3.2017 (doc. 1) ove si legge testualmente: *“dare atto che la Commissione Esaminatrice, alla richiesta di applicazione della sentenza n. 5667/2015, ha stabilito, nella seduta del 13.12.2016, di non modificare il punteggio attribuito all'esercizio professionale - siccome dichiarato dai candidati nella domanda di concorso in autocertificazione - nel rispetto della limitazione massima del punteggio*

per le esperienze professionali, pari a 35,00 non potendo superare il massimo comprese le maggiorazioni per quanto disposto dall'art. 9 della L. 221/68 che testualmente recita "ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale fino ad un massimo di punti 6,50 (pertanto 32,50 punti)"²; precisato che il punteggio di 32,50 ad oggi determinato in 35,00 punti ai sensi del D.P.C.M. 298/94) costituisce il massimo dei punti a disposizione della Commissione per la valutazione della attività professionale svolta".

Al ricorrente titolare di farmacia rurale dal 13.10.2000 ad oggi, sono stati attribuiti i 35 punti ma non la maggiorazione allo stesso spettante per la ruralità (punti 6,50). In ragione di ciò risulta collocato nella posizione n. 179 della approvata graduatoria con il punteggio di 41,1 (punteggio attribuito sulla base del seguente calcolo: punti 5,00 per laurea con massimo punteggio e lode, punti 35 per attività ed esperienza professionale, 1 punto per partecipazione a precedente concorso e 0,1 per abilitazione professionale).

Il ricorrente mira con il presente giudizio alla rettifica della graduatoria definitiva ed al riconoscimento in suo favore di tutti i punti attribuibili con l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 9 l. 228/68 anche sfiorando il tetto dei 35 punti del DPCM 298/94.

DIRITTO

Violazione della lex specialis di concorso – violazione erronea interpretazione applicazione dell'art 9 della L 221/68 e degli artt. 4 e 5 del DPCM 298/1994 – VIOLAZIONE del principio di buon andamento della PA e dell'art. 97 della cost. - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – Disparità di trattamento.

² La richiamata norma è stata, quindi, del tutto illegittimamente disattesa e limitata nella efficacia.

La L. n. 221/98, in tema di “**provvidenze a favore dei farmacisti rurali**”, all’art. 9 prescrive che: “*ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50*”.

La ratio della norma deve essere individuata nella volontà da parte del legislatore nazionale di incentivare l’esercizio della professione di farmacista nelle realtà disagiate o comunque nei contesti minori.

Infatti, nell’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, i Commissari preposti alla valutazione dei candidati, in base ai requisiti di cui all’art. 9 L. 221/1968, debbono attribuire una maggiorazione del 40% sul punteggio complessivo raggiunto sulla valutazione della voce riguardante l’attività professionale.

La maggiorazione del 40% con il limite massimo di 6,50 punti opera, quindi, *ope legis* in presenza dei requisiti previsti dalla norma, senza che i Commissari valutatori, o il Bando di concorso, possano limitare gli effetti della previsione legislativa.

Si rinvia al riguardo quanto puntualmente osservato dal C.d.S. con la sentenza n.5667/ 2015 ” *Occorre premettere che la norma su enunciata art. 9 della L. 221/68, richiamata dal bando di concorso, al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, nella misura del 40% del punteggio attribuito per i titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. Sostiene, l’appellante, che deve ritenersi illegittima la clausola del bando in base alla quale: “la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all’attività*

prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta". La tesi dell'appellante è da condividere in quanto la normativa in esame, da considerarsi "lex specialis" rispetto alla normativa generale - L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994- non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art.9 L.n.221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario. Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario. Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore intorno ai 20 anni di servizio, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità."

Nel caso in esame non si rinviene, nel bando di concorso, e negli atti di della procedura, alcuna esplicita disposizione che impedisca il superamento del punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio della professione (35 punti) anche ove il concorrente spetti la maggiorazione prevista per il requisito della ruralità. Né il mancato richiamo espresso alla l. 221/68 contenuto al capo 1 dell'art. 8 del bando costituisce limite alla attribuzione di un punteggio superiore ai 35 punti atteso che la richiamata norma (art. 9 l.221/68) è norma speciale e come tale non può essere disapplicata né dalla legge generale (DPCM 298/94) né dalla legge di concorso. Sotto tale aspetto l'errata attribuzione del punteggio e, quindi, la mancata attribuzione al ricorrente dei punti 6,5 è da ritenersi conseguente ad una erronea attività valutativa e/o interpretativa della normativa di settore e della stessa legge di riferimento da parte della Commissione Esaminatrice.

Del resto ove anche volesse ritenersi che lo sbarramento dei 35 punti sia stato imposto dal bando di concorso e/o dagli atti di gara (ipotesi, come già detto, da escludersi nel caso di specie) sarebbero da ritenersi illegittimi, in parte qua, anche il bando e gli atti della procedura, che con il presente pure si impugnano, per le previsioni eventualmente non conformi alla norma agevolativa di cui all'art. 9 l.221/68 in forza dei principi affermati dal Supremo Consesso con la decisione n. 5667/2015.

La sentenza del Consiglio di Stato dianzi richiamata è stata da ultimo condivisa, in fattispecie analoga, dal Tar Campania, sez V con sentenza n. 2278/2017, pubblicata il 28.4.2017 ove si legge in motivazione: *"Sulla questione di diritto posta a base della odierna controversia il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte di recente dal Giudice di appello in analoga fattispecie (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14.12.2015). Giova rammentare che l'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 prevede.....E' anche noto che la legge 8.11.1991 n. 362 ha, poi,*

riorganizzato la materia concorsuale ed il D.P.C.M. n. 298/94 ha disciplinato i criteri di valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. Al riguardo la giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. V 5.2.2009 n. 635; cfr. anche quanto affermato, sia pure in via incidentale, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 448/2006) ha, innanzitutto, chiarito che tale ultima normativa non ha abrogato la disposizione di cui all'art. 9 della l. 221/68 la quale in quanto lex specialis deve ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale e ad ogni eventuale previsione contraria del bando regionale".

L'illegittimità degli atti impugnati va dedotta, quindi, anche in riferimento agli ulteriori aspetti richiamati, in motivazione, dal Tribunale Amministrativo della Campania.

L'arbitrario metodo di calcolo si è risolto nella mancata attribuzione al ricorrente di punti che gli avrebbero consentito la collocazione alla posizione più vantaggiosa in graduatoria. Appare significativo evidenziare che al candidato che risulta collocato al primo posto in graduatoria risulta attribuito il punteggio di 46,7, al ricorrente invece è stato attribuito il punteggio di 41,1 il quale maggiorato di punti 6,50 per la titolarità di una farmacia rurale determina un punteggio complessivo di punti 47,6!

Il metodo di calcolo seguito dalla CE, nel caso concreto, oltre a porsi in evidente violazione alla normativa di riferimento ed alle stesse previsioni del bando (che, invero, come già detto, non sembra contenere limitazioni nel senso prospettato dalla Commissione) porta a privare di contenuto la norma di cui all'art. 9 della L. 221/1968, con conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità.

Si pensi al farmacista titolare di farmacia rurale con più di 20 anni di attività professionale che è equiparato al farmacista titolare di farmacia

urbana con la stessa anzianità di servizio (entrambi raggiungono il punteggio di 35 con la sola applicazione dei punteggi previsti dal D.P.C.M. 298/1994). Oppure al farmacista titolare di farmacia rurale con 20 anni di servizio che è equiparato, ai fini del punteggio complessivo, a quello con soli 10 anni di servizio (nel primo caso si raggiungono i 35 punti con la sola applicazione dei punteggi previsti dal D.P.C.V.M. 298/1994; nel secondo caso i 35 punti si raggiungono con la maggiorazione del 40% di cui all'art. della L. 221/1968 al punteggio ottenuto con l'applicazione del D.P.C.M. 298/1994).

Il bando di concorso va dunque, dichiarato illegittimo *in parte qua* ove lo si ritenesse contenente prescrizioni non conformi alla legge e – conseguentemente (e in ogni caso) – la graduatoria va, in ogni caso, rettificata, attraverso il riconoscimento al ricorrente del pieno punteggio per il requisito della ruralità, così come previsto dalla legge.

Non pare superfluo sottolineare che la modifica della graduatoria si ottiene, nel caso di specie, attraverso un mero ricalcolo del punteggio, in applicazione di semplici operazioni matematiche, che non implicano alcuna valutazione discrezionale.

II Violazione dell'art. 97 della cost. – violazione del principio di buon andamento della pa – violazione dell'art. 3 l 241/90 (e dell'art. 3 l.r.?) eccesso di potere per difetto di motivazione contraddittorietà illogicità manifestata - Illegittimità in via derivata per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 9 L. 221/68

Come precisato nella delibera n. 95/17 del 28 febbraio 2017 la Commissione Esaminatrice ha respinto la istanza per la rettifica della graduatoria sulla base delle seguenti considerazioni: *“dare atto che la Commissione Esaminatrice, alla richiesta di applicazione della sentenza n. 5667/2015, ha stabilito nella seduta del 13.12.2016, di non modificare il punteggio attribuito all'esercizio professionale - siccome dichiarato dai*

candidati nella domanda di concorso in autocertificazione - nel rispetto della limitazione massima del punteggio per le esperienze professionali, pari a 35,00 non potendo superare il massimo comprese le maggiorazioni per quanto disposto dall'art. 9 della L. 221/68 che testualmente recita: ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale fino ad un massimo di punti 6,50 (pertanto 32,50 punti); precisato che il punteggio di 32,50 ad oggi determinato in 35,00 punti ai sensi del D.P.C.M. 298/94) costituisce il massimo dei punti a disposizione della Commissione per la valutazione della attività professionale svolta. Le ragioni del rigetto della istanza di rettifica si espongono alle stesse censure come sopra richiamate. Il criterio utilizzato dalla Commissione Esaminatrice di considerare la maggiorazione ex art. 9 l.22/68 compresa nell'ambito del punteggio complessivo attribuito per l'attività professionale, e non in aggiunta al punteggio stesso, è, come ha rilevato il Consiglio di Stato, nella più volte richiamata sentenza n. 5667/15, del tutto illogico ed incongruo, e, se applicato, conduce a "conseguenze abnormi sul piano della razionalità e della imparzialità". Va, quindi, dichiarata, l'illegittimità, anche in via derivata, della delibera di approvazione della graduatoria definitiva, e l'illegittimità dei verbali della CE, che con il presente atto si impugnano, quali atti presupposti della graduatoria definitiva, per violazione dell'art. 9 della l. 221/68 nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruenza, nonché violazione del principio di imparzialità, in conseguenza degli effetti distorsivi che derivano dalla erronea interpretazione ed applicazione della norma come sopra evidenziati.

Istanza di sospensiva

Il fumus della domanda è nei motivi esposti. L'adozione dei gravati provvedimenti ha determinato la formazione di una graduatoria non conforme alle norme applicabili nella fattispecie comportando l'attribuzione al ricorrente di un punteggio inferiore a quello spettante. Per quel che concerne il periculum va evidenziato il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente nel vedersi vanificato il diritto alla scelta della sede farmaceutica, cui avrebbe diritto in forza della diversa collocazione in graduatoria all'esito dell'esatta attribuzione del punteggio di punti 6,50.

PQM


si insiste, perché in accoglimento del ricorso, previa sospensione, sia dichiarata l'illegittimità, e conseguentemente siano annullati gli atti impugnati, in epigrafe indicati, ed ogni altro atto ad essi connesso presupposto e/ consequenziale, se del caso anche con sentenza succintamente motivata ad esito della Camera di Consiglio. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Unitamente al presente atto con procura in calce si depositano i seguenti documenti: 1) delibera GRA n. 95/2017 del 28 febbraio 2017 pubblicata sul BURA il 15 marzo 2017; 2) nota pec ricevuta dal ricorrente in data 2.3.2017; 3) delibera GRA n. 1022/2015 di approvazione graduatoria provvisoria; 4) istanza di rettifica del punteggio trasmessa con nota pec in data 14.1.2016; 5) delibera n. 775/12 di approvazione del bando di concorso; 6) all.B bando di concorso; 7) domanda di partecipazione al concorso. Si chiede sin d'ora disporsi l'acquisizione di tutti gli atti della procedura concorsuale e segnatamente dei verbali della CE.

Il sottoscritto difensore dichiara ai sensi dell'art. 9 co 5 della l. 438/99 e s.m.i. che, in considerazione dell'oggetto del presente giudizio, il valore del contributo unificato è di € 650,00.

Teramo - L'Aquila, 13 maggio 2017

Avv. *Gabriella Zuccarini*



PROCURA ALLE LITI

Il dott. **BESTIACCI VITTORIO** (C.F.: BST VTR 54E28 G487Q), nato a Perugia (PG) il 28 maggio 1954, residente in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Nazionale Nord

delega

L'Avv. **Gabriella Zuccarini** (C.F.: ZCC GRL 60S69 L103X), pec: gabriella.zuccarini@pec-avvocatiteramo) a rappresentarla e difenderla nel giudizio dinanzi al Tar Abruzzo per la proposizione del ricorso e per l'impugnazione della graduatoria definitiva del pubblico concorso Straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche indetto dalla Regione Abruzzo e di tutti gli atti ad esso connesso presupposto e/o consequenziale, nonché in ogni successiva fase e grado, conferendo alla medesima ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio presso lo studio del suindicato procuratore sito in Teramo, alla Via Circonvallazione Spalato 74/a.


Dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 ed autorizza il trattamento dei dati personali anche sensibili.

Dichiara, altresì, di essere stata reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


Teramo, 9 maggio 2017

Vittorio Bestiacci



E' autentica la firma che precede.

Avv. **Gabriella Zuccarini**




RELATA DI NOTIFICA ex art. 1 della legge n. 53/94

Io sottoscritta Avv. **Gabriella Zuccarini** (C.F.: ZCC GRL 60S69 L103X) con studio in Teramo alla Via Circonvallazione Spalato n. 74/a, all'uopo autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, con delibera dell'11 febbraio 2014, quale difensore e procuratore del dott. **BESTIACCI VITTORIO** (C.F.: BST VTR 54E28 G487Q), ho notificato, ai sensi della legge n. 53/94, previa iscrizione al n. 32 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso al TAR ABRUZZO - L'AQUILA con procura originale in calce di n. 13 pagine, compresa la procura in calce a:


REGIONE ABRUZZO, in persona del suo legale rappresentante (C.F. 80003170661), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Buccio di Ranallo - Complesso Monumentale S. Domenico, 67100 l'Aquila, a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76487355786-5, spedita in data 13 maggio 2017, dall'Ufficio Postale di Teramo

Il notificante Avv. Gabriella Zuccarini




REGIONE ABRUZZO, (C.F.: 80003170661) in persona del suo legale rappresentante presso l'Avvocatura Regionale, 67100 l'Aquila - Palazzo Silone, Via L. Da Vinci, n. 6, a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76345333675-2, spedita in data 13 maggio 2017, dall'Ufficio Postale di Teramo


Il notificante Avv. Gabriella Zuccarini




REGIONE ABRUZZO, (C.F.: 80003170661), in persona del suo legale rappresentante con sede in Via L. Da Vinci, n. 6 – 67100 L'Aquila, a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76487355863-9, spedita in data 13 maggio 2017, dall'Ufficio Postale di Teramo


Il notificante *Avv. Gabriella Zuccarini*


ZACCHIA MATILDE, (C.F.: ZCC MLD 69B51 C632Z), residente in via S. Salvatore, n. 12 – 64034 Castiglione M. Raimondo, a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76487355861-7, spedita in data 13 maggio 2017, dall'Ufficio Postale di Teramo

Il notificante *Avv. Gabriella Zuccarini*



DEL GOVERNATORE GIANLUCA, (C.F.: DLG GLC 69H08 C632A), residente in S. Anatolio, n. 34/A – 65020 Cugnoli (PE), a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76487355860-5, spedita in data 13 maggio 2017, dall'Ufficio Postale di Teramo

Il notificante *Avv. Gabriella Zuccarini*




Raccomandata

76487355861-7



Posteitaliane

SP0755-EP0425 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (esclusa) - SI (1) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
Via/Piazza: 64034 Castelfranco di Stabia N° CIV. 12
C.A.P. 80034 COMUNE Castelfranco di Stabia PROV. NA

MITTENTE
Via/Piazza: Av. Fabbrica Zuccarini N° CIV. 7411
Via/Piazza: Circo Spalato N° CIV. 7411
C.A.P. 64100 COMUNE Isano PROV. SA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrasegnare la casella interessata A.R.

Fraz. 62184 Sez. 05 Operaz. 56
Causale: AG 13/05/2017 10:52
Peso gr.: 56 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. 765917807102 TASSE

N. Raccomandata

76487355860-5



Posteitaliane

SP0755-EP0425 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (esclusa) - SI (1) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
Via/Piazza: De farmacia Fanuca N° CIV. 341A
Via/Piazza: S. Amal di b N° CIV. 12
C.A.P. 65020 COMUNE Luçardi PROV. PG


MITTENTE
Via/Piazza: Av. Fabbrica Zuccarini N° CIV. 7411
Via/Piazza: Circo Spalato N° CIV. 7411
C.A.P. 64100 COMUNE Isano PROV. SA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrasegnare la casella interessata A.R.

Fraz. 62098 Sez. 04 Operaz. 86
Causale: AG 13/05/2017 11:12
Peso gr.: 55 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. 765268310946 TASSE

N. Raccomandata

76345333675-2



Posteitaliane

SP0755-EP0425 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (esclusa) - SI (1) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
Via/Piazza: Reg. AS - Imp. di 200 g. 200 g. 200 g. N° CIV. 6
Via/Piazza: Bussio di Ronello - Cap. Roma SP N° CIV. AG
C.A.P. 67102 COMUNE L'Aquila PROV. PG

MITTENTE
Via/Piazza: Av. Fabbrica Zuccarini N° CIV. 7411
Via/Piazza: Circo Spalato N° CIV. 7411
C.A.P. 64100 COMUNE Isano PROV. SA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrasegnare la casella interessata A.R.

Fraz. 62184 Sez. 05 Operaz. 56
Causale: AG 13/05/2017 10:48
Peso gr.: 56 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. 765917807102 TASSE

N. Raccomandata

76487355786-5



Posteitaliane

SP0755-EP0425 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (esclusa) - SI (1) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
Via/Piazza: Reg. AS - Imp. di 200 g. 200 g. 200 g. N° CIV. 6
Via/Piazza: Bussio di Ronello - Cap. Roma SP N° CIV. AG
C.A.P. 67102 COMUNE L'Aquila PROV. PG

MITTENTE
Via/Piazza: Av. Fabbrica Zuccarini N° CIV. 7411
Via/Piazza: Circo Spalato N° CIV. 7411
C.A.P. 64100 COMUNE Isano PROV. SA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrasegnare la casella interessata A.R.

Fraz. 62184 Sez. 05 Operaz. 54
Causale: AG 13/05/2017 10:47
Peso gr.: 56 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. 765171080902 TASSE

N. Raccomandata

76487355863-9



Posteitaliane

EP0795-EP0805 - Mod. 22 AG - M.C.D. 01001 (ex 01015) - St. 14 Ed. 05/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente e macchina o in stampatello

SERVIZIO RACCOMANDE LETTERE	DESTINATARIO	Reg. Abunzio		
	VIA / PIAZZA	L. Da Vinci		N° CIV. 6
	C.A.P.	COMUNE	L'Agule	
	PROV.			
MITTENTE	Avv. Pasquale Zuccarini			
VIA / PIAZZA	C. C. C. Sp. C. C.		N° CIV. 101/A	
C.A.P.	COMUNE	L'Agule		
PROV.				
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> I.A.R.			
Consegna a mano Casella postale				

Fraz. 62098 Sez. 04 Operaz. 87
 Causale: AG 13/05/2017 11:13
 Peso gr.: 55 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. PVR: 766265310957 TASSE

**Autorizzazione ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

nella seduta dell'11 febbraio 2014 verbale n. 3126, vista l'istanza presentata dall'Avv.to **Gabriella Zuccarini** nata a Teramo il 29.11.1960, con studio legale in Teramo, Via Circonvallazione Spalato, 74/a, inteso ad ottenere autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge n. 53/94;

- rilevato che non risultano procedimenti disciplinari a carico del suddetto Avvocato


Autorizza

detti professionisti, ai sensi dell'art. 7 della legge del 21 gennaio 1994 n. 53, ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla citata legge;

Dispone

che gli estremi del seguente estratto della delibera siano riportati nel primo foglio del registro cronologico di cui all'art. 8 della citata legge.

Teramo, 13.02.2014



Il Presidente
Avv. Guerino Ambrosini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guerino Ambrosini", written over the typed name.

93 L STAGGATOSI
DA AG ALHITENTE

Boillo dell'ufficio
di partenza


Mod. DA100A - EP2854/EP2055 - Modello 231 - Ed. 12/10 - S.I. (3)

AVVISO PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso. *Bagnara*

Boillo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



*Au. Fabzella Zuccarini
Via Circo Speziale, 14/18
64100 Ascoli Piceno*

AG



76551780710-2

N° del cronologico
AVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di
 diretto a **ZACCHIA NATILDE Vico S. Sebastiano 12-66034**
MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandanda sopra indicata

- Il
 ~~Delegato del destinatario~~ se dichiarata (fallita)
 Destinatario persona giuridica (1)
 Curatore fallimentare (2)
 Domiciliatario (3)
 Familiare convivente (4)
 Addetto alla casa (5)
 Al servizio del destinatario addetto alla ricezione
 delle notificazioni (6)
 Portiere dello stabile in assenza del destinatario e
 delle persone abilitate (7)
 Delegato del direttore del (8)
 di

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta impossibilitato a firmare
 Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandanda
 n° del
 (data e firma dell'addetto al recapito)

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.
 in qualità di (10)
 del plico di firmare il registro di consegna
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

mancata ~~manca~~ delle persone abilitate
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
 PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

Spedite comunicazione di avvenuta deposizione (13) con raccomandanda
 n° del

sottoscrizione
 dell'addetto al
 recapito


data **16/05/19**
 firma **Stefano M...**

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
 all'atto
 della consegna



- (1) Qualità tassativa del
 (7) Via, piazza, corso, n°
 (2) La Società per Azioni,
 Azioni, a Responsabilità
 limitata.
 (3) Avvocato, procuratore
 personale, delegatario
 ufficio.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestica, collaboratore
 familiare, cameriere,
 cuoco, persona che
 convive col destinatario
 (nome unico),
 convivente
 addetto alla casa.
 (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (7) Via, piazza, corso, n°
 (8) Cancro, Istituto,
 ospedale, casa di riposo,
 asilo, ecc.
 (9) Equivalente al rifiuto del
 plico, che quindi non
 viene consegnato.
 (10) Vedi note
 (11) (4) (5) (6) (7) (8).
 (12) L'adempimento
 è previsto soltanto nel
 caso di temuto recapito
 al primo indirizzo.
 (13) Ai sensi dell'art. 7, legge
 n. 890/82 e successive
 modifiche.
 (14) Ai sensi dell'art. 8, legge
 n. 890/82 e successive
 modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Administrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76487355880-5

76487355880-5
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello Z3L - Ed.12/10 - SE [1]


AG



76626831094-6

22/5

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Belice

AVVISO DI RICEVIMENTO


(compilare in stampatello maiuscolo)

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Av. Gabriella Zuccari
Circ. no. Spelato, 791A
64100 Macerata


N° del cronologico
 diretto a Del Palera 63020 Avogadro 63020 Avogadro 391A il
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo a reparto) <input checked="" type="checkbox"/> Firma del destinatario o della persona abilitata)	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controllo dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito) <u>Bea</u> <u>Alf</u> <u>Posta</u>	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	(1) Qualità investita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, Azioni, e Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario convivente. (6) Adatto alla casa. (7) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche. (8) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche. (9) Segretario, dipendente, ecc. (10) Via, piazza, corso, n°. (11) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (12) Esigete di ritiro del plico, che quindi non viene consegnato. (13) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (14) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (15) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche. (16) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 
764873558639
(vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)

2315

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Restituisci

AG



76626831095-7

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Dr. Pasquella Zuccarini
Via Arc.ve Spalato, 74/1
64100 Teramo

N° del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di 76487355863-9

diretto a Reggio Abruzzo - Via L. De Vico, G. 67100 (Aquila)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 17/05/17

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
 - Destinatario persona giuridica (1)
 - Curatore fallimentare (2)
 - Domiciliatario (3)
 - Familiare convivente (4)
 - Addetto alla casa (5) 1048
 - Al servizio del destinatario addetto alla ricezione: UFFICIO SPEDIZIONE
 - Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
 - Delegato dal creditore (8) 17 MAG 2017
 - Delegato dal comandante del corpo e reparto ARRIVO
- (firma del destinatario o della persona abilitata)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig.
- In qualità di (10)
- del plico di firmare il registro di consegna
 - affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 - immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- mancanza inidoneità delle persone abilitate
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Dipendente, ecc. Via, Piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

76345333675-2

(Vedi avvertenze per gli uffici)

2315

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso *Bellacci*

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[3]


Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO


da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AG




76551780711-3



Avv. Fabrizio Zuccari
Via Grove Spalato, 74/A
64100 Teramo

N° **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il
 del cronologico
 diretto a REGIONE ABRUZZO da Avvocata Nejanole - Via L. VINCENZI - 67100 CHIARA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>17/05/17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita). <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Addetto al destinatario addetto alla ricezione della corrispondenza (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile o persona del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (6) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo a reparto) firma del destinatario o della persona abilitata <u>ARRIVO!</u>	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, agente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carica, ufficio, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>DI ROCCO</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

N° del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

diretto a Reg. Abitato - Ingen. del no. Reg. zapp. - km. ex lege 110 Av. Dist. - Via Bucciardi Ranallo

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

- il 17 MAG. 2017
- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
 - Destinatario persona giuridica (1)
 - Curatore fallimentare (2)
 - Domiciliatario (3)
 - Familiare convivente (4)
 - Addetto alla casa (5)
 - Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle comunicazioni (6)
 - Portiere dello stabile in assenza del destinatario e della persona abilitata (7)
 - Delegato dal direttore del (3)
 - Delegato dal commendante del corpo e reparto
 - (firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta
- Impossibilitato a firmare
- Ritiro in ufficio
- Ritiro in casa

Spedita con raccomandata n° del con raccomandata n° del
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico
- di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig.
in qualità di (10)
- del plico
 - di firmare il registro di consegna
 - affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 - immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza indisponibilità della persona abilitata
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n° del

scrittura dell'addetto al recapito data
firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

Data
Firma del destinatario o di un suo delegato
Firma dell'impiegato postale
collo da apporre all'atto della consegna

- (1) Curatore fallimentare
- (2) Società per Azioni, in Acciolla per Azioni, a Responsabilità Limitata
- (3) Avvocato, procuratore legale, detentore di un ufficio
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Commesso, addoperatore, carabiniere, carabiniere, persona che conviva con il destinatario "in loco uxoris", o equivalente adiacente alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Cancero, salute, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivalente al titolo del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescrito soltanto nel caso di mancato recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 28/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 3, legge n. 28/82 e successive modifiche.